



DIREZIONE DIDATTICA STATALE VII CIRCOLO "G.CARDUCCI"
Piazza Sforzini, 18 – 57128 - Livorno CF:80008560494 Tel. 0586/502356 Fax. 0586/503979
www.scuolecarducci.livorno.it e-mail: scuole.carducci@tin.it
e-mail certificata: direzione@pec.scuolecarducci.livorno.it
Skype: Dirigente_DD_Carducci

REGOLAMENTO DI CIRCOLO

approvato dal Consiglio di Circolo in data 18 dicembre 2008

ALLEGATO N°1

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 1) Convocazione

1. Gli OO.CC. sono convocati dai rispettivi Presidenti con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data delle riunioni; in caso di urgenza, possono essere convocati anche per fonogramma con un anticipo di almeno 24 ore. La convocazione è effettuata su iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, o quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale (escluso dal computo il Presidente) ne faccia richiesta scritta e motivata.
2. La convocazione è effettuata con comunicazione scritta ai singoli componenti e mediante affissione all'albo di ciascuno dei plessi costituenti il Circolo. In ogni caso l'affissione all'albo costituisce adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. La stesura, la diramazione delle lettere di convocazione e l'affissione all'albo dell'apposito avviso sono a carico dell'Ufficio di Segreteria.
3. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la sede e l'ora di inizio e di fine della riunione. Qualora i lavori non siano terminati all'orario prefissato, il presidente, sentito il parere vincolante dell'assemblea, può prorogare la riunione o aggiornarla a nuova seduta.

Art. 2) Validità delle sedute, decadenza, surroghe, dimissioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano rappresentate.
2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno **la metà più uno** dei componenti in carica; il numero legale dei membri deve sussistere non solo all'inizio della riunione ma anche al momento della votazione. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede mediante surroga, secondo il disposto dell'art. 8 comma 10 del D.L.gs 297/94.
4. La partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e ai Consigli di Intersezione e di Interclasse è obbligatoria per tutti i docenti in servizio, ivi compreso il personale assunto con contratto a tempo determinato; l'eventuale assenza va comunicata all'Ufficio di Direzione prima della riunione e comunque va giustificata e documentata nel più breve tempo possibile (non oltre i due giorni successivi).
5. I membri del Consiglio di Circolo sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti di eleggibilità ovvero quando non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Spetta all'organo collegiale valutare le giustificazioni addotte dagli interessati e deliberare l'eventuale decadenza dalla carica.
6. I componenti eletti del Consiglio di Circolo e i genitori eletti dei Consigli di Intersezione e di Interclasse possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. L'organo collegiale, in prima istanza può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Dal momento in cui l'organo collegiale prende atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'organo collegiale e quindi va computato nel numero dei componenti l'organo medesimo.

Art. 3) Partecipazione di terzi alle sedute

1. Alle riunioni del Collegio dei docenti partecipano esclusivamente i docenti in servizio nel Circolo.

2. Alle riunioni dei Consigli di Intersezione o di Interclasse possono partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico - psico - pedagogici e il personale addetto ai corsi di recupero e di sostegno.
3. Alle sedute del Consiglio di Circolo possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate e i membri dei Consigli di Circostrizione territorialmente interessati, senza diritto di parola. Il titolo di elettore ovvero di componente del Consiglio di Circostrizione è accertato dal Presidente. Il numero delle persone esterne ammissibili alla seduta è determinato dal Presidente in relazione alla capienza e alla idoneità dei locali. Alle sedute del Consiglio di Circolo possono essere invitati i rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali, del Consiglio scolastico Provinciale o del Consiglio scolastico Distrettuale, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio di Circolo. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 4) Discussione dell'ordine del giorno, modalità di votazione e validità delle deliberazioni

1. E' compito del presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. All'ordine del giorno si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta deve essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.
2. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine: **pregiudiziale**, mirante a il non svolgimento della predetta discussione; **sospensiva**, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; **modificativa** della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi. La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'organo collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine (pregiudiziale o sospensiva) determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento al quale l'o.d.g. si riferisce. La mozione d'ordine deve essere compatibile con le norme vigenti, con i tempi previsti e con tutto quanto previsto dal POF.
3. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario. Il presidente ha facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga a disposizioni di legge o alle norme del presente Regolamento.
4. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. Le dichiarazioni di voto debbono essere riportate nel verbale della seduta.
5. Le votazioni sono indette dal Presidente e al momento in cui esse hanno inizio nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
6. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti; solo quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.
7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà più uno dei voti validi). Le astensioni e le schede bianche (nelle votazioni a scrutinio segreto) sono considerate come voti validi. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede nulle o illeggibili non si computano tra i voti validi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Non è ammessa l'astensione dal voto in tutti quei casi in cui l'organo collegiale esprime una valutazione (Comitato per la valutazione del servizio, ovvero equipe dei docenti, allorché si debba votare per l'ammissione o meno dell'alunno alla classe successiva).

Art. 5) Verbalizzazione delle sedute e pubblicizzazione degli atti

1. In ciascun organo collegiale, il Presidente nomina un segretario con funzione di verbalizzante.
2. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a fogli numerati nel quale sono riportati sinteticamente gli argomenti in discussione e i relativi interventi, gli esiti della votazione, le eventuali dichiarazioni a verbale, gli estremi della delibera. E' consentito procedere alla compilazione del verbale in un secondo tempo e alla sua approvazione nella seduta successiva dell'Organo. Le modalità della sua lettura ed approvazione sono definite dallo stesso organo collegiale.
3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono prodotti con programmi informatici e trasferiti sulle pagine del registro e timbrati. Il verbale sarà inviato all'albo di ogni plesso in modo che ogni membro lo abbia a disposizione prima della successiva riunione e possa produrre osservazioni scritte entro n.5 giorni dalla sua pubblicazione. Nel verbale, inoltre, saranno riportate le eventuali dichiarazioni di voto espressamente richieste. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione

oppure di dettarlo direttamente al segretario (autoverbalizzazione). In apertura il Presidente chiede l'approvazione del verbale della seduta precedente in toto se non ci sono state osservazioni, altrimenti procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel verbale della seduta corrente.

4. I verbali degli organi collegiali sono conservati presso l'Ufficio di Direzione e sono consultabili da chiunque abbia interesse; copie conformi o estratti dei verbali possono essere rilasciati ai sensi della Legge 241/90.

Art. 6) Regolamento Collegio Docenti - Discussione dell'ordine del giorno

1. La DS, in qualità di Presidente del Collegio, ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva della DS o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di autoconvocazione, di durata massima, di norma, di 10 minuti.
3. L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata da Collegio, secondo quando previsto dall'art. 6.
4. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

Art. 7) Regolamento Collegio Docenti - Svolgimento e durata degli interventi

1. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dalla DS.
2. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti.
3. Ciascun membro del Collegio, avuta la parola dalla DS, ha diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione senza essere interrotto e per il tempo strettamente necessario.
4. La DS coordina gli interventi e può replicare agli oratori secondo quando previsto dall'art 4.

Art. 8) Regolamento Collegio Docenti - Dichiarazione di voto

1. Esauriti gli interventi, la DS dichiara chiusa la discussione e dà inizio alle dichiarazioni di voto. Ciascun membro del Collegio, per un tempo non superiore ai due minuti, può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà.
2. La DS legge le proposte di delibera e le pone in votazione chiedendo prima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione.
3. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
4. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

Art. 9) Regolamento Collegio Docenti - Modalità di Votazione

1. Ogni qual volta la DS ravvisi illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione.
2. In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano (votazione palese)
3. Qualora sussista la richiesta di votazione per appello nominale proposta da un docente e approvata dal Collegio, o disposta autonomamente dal Presidente, si procede in tal senso.
3. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberazioni riguardanti le persone.
4. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: n.1, se le persone da eleggere sono fino a due; n.2 se sono fino ad sei; 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
5. Il conteggio dei voti è effettuato da docenti scrutatori, scelti fra i presenti al C.D.
6. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, qualora sussista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, la DS procede alla verifica del numero legale e sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula sia presente la metà più uno degli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 2. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata.
7. La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50%+1 dei presenti (quorum deliberativo)
8. La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà + 1 dei voti validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto della Presidente (DS).
9. Nel caso di due proposte fra loro alternative si segue la procedura prevista per il ballottaggio. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione a seguito di ciascuna proposta per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Quindi le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio.

10. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti.
11. Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle medesime proposte considerate, singolarmente o in contrapposizione, si procede dapprima alla votazione separata di ciascun emendamento/integrazione per ogni singola proposta e, successivamente, alla votazione delle proposte nella loro globalità secondo le modalità specificate precedentemente.
13. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, la Presidente (DS), su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
14. Terminata la votazione, la DS, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce la validità e proclama l'esito.

Art. 10) Regolamento Collegio Docenti - Funzionamento del Collegio

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la sua attività, nel caso siano in discussione particolari e corposi argomenti, con formale delibera può costituire sottogruppi o commissioni non permanenti con un relatore referente.

2. Per le Commissioni la delibera riporterà il periodo massimo entro il quale esaurire la sua attività e riferire al collegio.